



R.G. 016

Tribunale di Palermo
sezione feriale civile

Il Giudice dott. Andrea Compagno

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
16.8.2016, nella causa promossa

da

L. [redacted] a (Avv.to [redacted])

contro

Banca [redacted] (Avv.ti [redacted])

[redacted]

e contro

Banca [redacted]

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 cpc

OSSERVA

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. del 29.7.2016, con il quale la sig.ra

- premesso di avere sottoscritto, in data

16.01.2014, un "contratto di finanziamento non ipotecario a tasso
fisso

[redacted]), da ritenersi nullo, perché stipulato in violazione

- ha chiesto, in via d'urgenza, inibirsi alla

[redacted] di richiedere e riscuotere dalla ricorrente il

pagamento delle rate mensili di euro 107,41, nonché a l

Firmato Da: COMPAGNO ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4d016c7e1c17e512b72ee78b19386225



s.p.a. di addebitare sul c/c ad essa intestato (nr. C
la suindicata somma mensile di euro 107,41, va respinto.

Ed invero, a prescindere da ogni indagine sul *fumus boni iuris* -
l'accertamento del quale deve, dunque, ritenersi assorbito - osta
irrimediabilmente all'accoglimento del ricorso il requisito del
periculum in mora.

Non solo, infatti, di tale requisito - essenziale ai fini della
concessione della misura cautelare atipica invocata dalla ricorrente -
la non ha fornito alcuna prova, neppure indiziaria, ma (di
più, non ne ha neppure fornito un'adeguata allegazione.

In particolare, si legge (del tutto genericamente) in ricorso che
il mensile indebito prelevamento dal proprio conto dell'importo di cui
si discute (euro 107,41) rischia di determinare il progressivo
depauperamento del patrimonio della ricorrente, già gravato di
ingenti spese mensili.

Sennonchè, in senso contrario, è agevole rilevare non solo che
era stata la stessa ricorrente, all'atto della sottoscrizione del contratto
in questione, a valutare positivamente la propria capacità di
adempiere finanziariamente all'impegno assunto, ma (di più) che,
anche a volere tener conto dei (peraltro non provati) dati numerici
riportati dalla n ricorso, circa le proprie spese mensili
(indicate forfettariamente in mensili euro 1.181,42) , nulla impedisce
di ritenere che la stessa, essendo titolare di una pensione pari a circa
euro 1.600,00, sia ben in grado, tanto oggi quanto per i prossimi anni
(fino al gennaio 2019, data di naturale estinzione del finanziamento,





avente durata di sessanta mensilità), di onorare, senza eccessive difficoltà, il proprio impegno (s'intende, salvo rimborso, ove dovesse essere accertata, nel merito, la fondatezza delle sue doglianze).

In altre parole - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente a pag. 8 del ricorso - il fatto che, ove non venissero sospesi i pagamenti in questione, vi sarebbe il rischio che *"durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, la banca passa interamente appropriarsi di somme...che non le sono dovute"*, non costituisce affatto, ad avviso di chi giudica, elemento di per sé sufficiente a supportare il periculum in mora, ma solo costituisce circostanza che, ove accertata nel merito (all'esito di un ordinario giudizio di cognizione), legittimerà la - ad ottenere il rimborso di tutto quanto indebitamente prelevato ai suoi danni dall'Istituto di credito resistente.

Quanto, poi, alla (pure paventata) necessità di scongiurare il rischio di una segnalazione alla centrale rischi (in esito ad un proprio prevedibile futuro inadempimento), è appena il caso di rilevare, in contrario, che la resistente ha allegato (e la circostanza non è stata contestata dalla ricorrente) di avere segnalato in centrale rischi che il credito di cui si discute risulta contestato, il che elimina del tutto il rischio paventato dalla L .

Sulla scorta di quanto precede, può dunque concludersi nel senso che il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza,
rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. del 29.7.2016, proposto da
nei riguardi di Banca

di Banca

condanna la ricorrente al pagamento, in favore degli istituti di
credito resistenti, delle spese, che liquida, per ciascuno di essi, in
complessivi euro 750,00, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a.,
come per legge.

Palermo, 16.8.2016

Il Giudice
Andrea Compagno

